# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

# 2° COMMISSIONÈ

(Giustizia)

# 10° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

(Pomeridiana)

# Presidenza del Vice Presidente COPPOLA

# INDICE

## DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

#### Seguito della discussione congiunta e rinvio:

- « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);
- « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);
- « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri):
- « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisio-

nale a giudizio penale » (22) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich):

Presidente Pag. 134, 135, 136 e passim
Bettiol 145, 146, 147 e passim
DE CAROLIS
FERRARI
FILETTI
Follieri, relatore alla Commissione 134, 135
136 e passim
Galante Garrone
Mariani
Pennacchini, sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia
Petrella
PETRONE
VIVIANI 137, 139, 140 e passim

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

DE CAROLIS, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

- « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);
- « Modifiche al libro ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);
- « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisionale al giudizio penale » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « Modificazioni degli articoli 62 e 65 del Codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la proceduna abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Peconino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisionale al giudizio penale », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario: « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato», d'iniziativa del senatore Endrich.

Riprendiamo la discussione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione. Ricordo che l'articolo 30 è stato accantonato perchè nell'ultimo comma c'è un riferimento alla reclusione prevista in sostituzione dell'ergastolo, che è ancora una delle questioni da esaminare. Quindi possiamo senz'altro affrontare l'esame dell'articolo 31, che modifica l'articolo 65 del Codice penale e riguarda la diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Ne do lettura:

## Art. 31.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

- « Art. 65. (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante). Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
- le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;
- 2) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, le pene sono diminuite fino alla metà ».
- FOLLIERI, relatore alla Commissione. L'articolo 65 prevede la diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. In questo caso le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. Sono diminuite fino alla metà nel caso dell'articolo 62, numero 2), se il fatto ingiusto al-

trui è di particolare gravità, cioè se ci troviamo di fronte alla cosiddetta provocazione grave. Oggi la provocazione comporta sempre la diminuzione di pena fino a un terzo, ma abbiamo stabilito nell'articolo 31 che in caso di particolare gravità del fatto ingiusto altrui le pene sono diminuite fino alla metà.

FILETTI. L'articolo 31 riflette materia che forma oggetto anche dell'articolo 2 del disegno di legge n. 181 di iniziativa del senatore Endrich. Anzi, una parte di questo articolo 31 è pienamente conforme alla proposta del senatore Endrich, e particolarmente laddove si richiama all'articolo 62, numero 2), e cioè per il caso che il fatto ingiusto altrui sia di particolare gravità, e si propone che le pene siano diminuite: nella proposta Endrich da un terzo alla metà; nel testo in esame fino alla metà, senza il termine fisso « da un terzo alla metà ». Il senatore Endrich però propone una estensione per quanto concerne la previsione del numero 2), e particolarmente fa un riferimento allo stesso articolo 62, numero 4), e cioè al caso che il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale sia di minima entità (non di scarsa entità). A me pare che si possa accogliere questa estensione, e pertanto, trasformando in emendamento l'articolo 2 del disegno di legge n. 181 chiedo che venga sostituita la formulazione del numero 2) dell'articolo 31 con le parole: « Nel caso di cui all'articolo 62, numero 2), se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, e nel caso di cui all'articolo 62, numero 4), se il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale è di minima entità, le pene sono diminuite fino alla metà ». Dalla formulazione del senatore Endrich in pratica bisognerebbe togliere le parole « da un terzo », perchè credo che potrebbe rimanere la formulazione più ampia « fino alla metà ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Mi dichiaro d'accordo con questo emendamento.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go-

verno si dichiara d'accordo con questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Filetti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 31 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 32. Questo articolo va accantonato perchè si fa riferimento ai quaranta anni di pena detentiva richiesti in sostituzione dell'ergastolo. Passiamo quindi ad esaminare l'articolo 33, di cui do lettura:

# Art. 33.

L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 67. - (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti). — Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Questo articolo stabilisce i limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti. L'articolo in definitiva dice che se vi sono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trent'anni. Aggiunge poi l'articolo che quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto. Se-

condo me questo articolo potrebbe rimanere così come è stato formulato.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il primo comma di questo articolo può trovare applicazione nei soli casi previsti dall'articolo 577 del codice penale attuale, cioè l'omicidio contro l'ascendente o il discendente, o quello commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso, con premeditazione o col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell'articolo 61. In pratica solo in queste ipotesi eccezionali la pena della reclusione non può essere inferiore ai trenta anni. Non voglio presentare emendamenti, ma mi sembra che il limite di dieci anni di reclusione non sia adeguato: bisognerebbe portarlo a sei anni, altrimenti non c'è armonia col resto del codice, perchè ci si riferisce a casi specifici di omicidio tra i più efferati e tra i più gravi.

PETRONE. Per i reati che prevedevano come pena l'ergastolo si è proposta una disciplina diversa: per i casi più gravi la pena va da trenta a quaranta anni. Per gli altri casi la pena va da ventiquattro a trenta anni. Poi c'è un caso per cui la pena va da ventuno a ventisette anni. Ora già col vecchio codice, per un omicidio aggravato, punibile fino a trenta anni, era possibile, per effetto delle attenuanti, scendere al di sotto dei dieci anni.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Oggi dunque, nei casi previsti dall'articolo 577 del codice penale, per i quali abbiamo previsto una pena che va da ventiquattro a trenta anni, è possibile scendere, col gioco delle attenuanti, fino a dieci anni!

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Vorrei far rilevare che non abbiamo modificato nulla del codice attuale, perchè il codice attuale dispone: se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare non può essere inferiore a quindici anni se la legge stabilisce la pena di morte;

a dieci anni di reclusione se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo. Noi abbiamo modificato solamente l'ultima parte dell'articolo 67, perchè abbiamo stabilito che la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quinto, anzichè a un quarto. In sostanza la regolamentazione è identica. Quindi, per quelle ipotesi di cui parlava l'onorevole sottosegretario, ci riferiremo eventualmente — ove non siano coperte dalla prima parte — alla seconda parte.

M A R I A N I . È indubbio che questa sanzione si riferisce alla pena che ha sostituito l'ergastolo. E allora basterà aggiungere: « la pena della reclusione non inferiore a 30 anni nel minimo edittale ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Era solo un motivo di riflessione che avevo offerto alla Commissione.

PRESIDENTE. Accettiamo il testo così com'è formulato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 33 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 34.

L'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 69. - (Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti). — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze ».

PETRONE. La soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 69 del codice penale è stata operata con la evidente volontà di impedire che ci possa essere concorso tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti speciali che determinano la pena in maniera autonoma o in misura diversa. Basta riprendere i resoconti della passata legislatura per rendersi conto dello spirito innovatore che ci ha ispirati. In quella sede è stato portato l'esempio pratico del furto del povero: basta che un furto di gallina avvenga di notte per aversi l'aggravante dell'ostacolata difesa e, se vi è scasso di pollaio, si ha anche l'aggravante della violenza sulle cose, per cui il minimo della pena è di tre anni di reclusione. Ora, è sufficiente l'attenuante della minima entità del danno o le attenuanti generiche dichiarate prevalenti o equivalenti sulle aggravanti contestate per far sì che il minimo della pena non sia più di tre anni ma di quindici giorni. Di conseguenza si attribuisce un potere molto ampio al giudice che gli consente di rapportare la effettiva incidenza del fatto criminoso a quella che può essere la coscienza popolare, che non comprende la ragione di certe pene sproporzionate.

Mi sorge, però, un dubbio: una volta soppressi gli ultimi due commi dell'articolo 69, rimangono ancora in piedi i criteri che stabiliscono le tre ipotesi: prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti, equivalenza e prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

In base alla dizione dell'articolo 69 si stabilisce il principio che in caso di equivalenza non si tiene conto nè degli aumenti della pena stabiliti per effetto delle circostanze aggravanti nè delle diminuzioni della pena stabilite per effetto delle circostanze attenuanti. Ma allora in questo caso quale pena si infligge? Una volta che esiste l'equivalenza, si tiene o non conto delle aggravanti che intanto hanno determinato in maniera autonoma la pena per effetto di altri articoli del codice

penale? E come si opera in caso di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti?

È pacifico che noi vogliamo dire che non si deve tenere conto neppure delle aggravanti speciali, di quelle che determinano la pena in maniera autonoma.

Ora, l'articolo 63 del codice penale stabilisce, al terzo comma, che « quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione (e l'articolo 69 parla solo di aumento e di diminuzione) per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta ». Quindi, si potrebbe dire che essendo rimasto in piedi il terzo comma dell'articolo 63 e stabilendo l'articolo 63 il principio che le circostanze attenuanti non operano se non sulla pena determinata in maniera diversa e in maniera autonoma, ne deriva che tutte le diminuzioni o i giudizi di equivalenza vengono ad essere fatti proprio in relazione a quella pena autonoma o pena di specie diversa, ed è ciò che non corrisponde allo scopo che vogliamo raggiungere. Quindi prego la Commissione di riflettere seriamente su questo punto, perchè corriamo il rischio che, pur avendo soppresso gli ultimi due commi dell'articolo 69 del codice penale, si finisca con lo stabilire esattamente il contrario di quello che si voleva.

V I V I A N I . Il nuovo principio che abbiamo stabilito è indubbiamente di notevole portata, nè mi pare che possano sorgere equivoci, anche se forse una modifica all'articolo 63 potrebbe essere utile.

Noi abbiamo voluto stabilire (questa è stata la volontà della Sottocommissione, che del resto è identica a quella manifestata dalla Commissione nella precedente legislatura), il principio che il giudizio di prevalenza e di equivalenza si può fare anche tra circostanze speciali e circostanze comuni. Per questo motivo abbiamo soppresso gli ultimi due commi dell'articolo 69. Vediamo ora come si attua questo giudizio di prevalenza e di equivalenza.

Prendiamo l'esempio ormai tipico del furto che ci consente una facile esemplificazione: l'articolo 625 del codice penale stabilisce che « se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni... ». Quindi, se non ci sono altro che aggravanti, si applica l'articolo 625; mentre se ci sono aggravanti previste da questa norma ed attenuanti comuni, con il nuovo sistema facciamo un giudizio di equivalenza o di prevalenza: se prevalgono le aggravanti, la pena risulta determinata in modo autonomo, essa, cioè, sarà della reclusione da tre a dieci anni e non si terrà conto delle attenuanti perchè escluse dal giudizio di prevalenza; se, invece, prevalgono le attenuanti, allora non si terrà conto delle aggravanti speciali e quindi sarà applicabile la norma relativa al furto semplice (articolo 624 del codice penale) e la pena base sarà della reclusione da quindici giorni a tre anni.

Nulla vieta, intendiamoci, che (data l'osservazione del senatore Petrone, indubbiamente acuta), per facilitare ulteriormente l'applicazione del principio statuito, possiamo modificare l'articolo 63; ma, secondo me, ciò non è necessario per questa specifica ragione: l'articolo 63 dispone che « quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta ». Ebbene questa norma detta una regola esatta che di per sè non esclude il giudizio di equivalenza e di prevalenza.

Comunque, poichè in questa materia la chiarezza non è mai troppa e poichè ben conosciamo certe interpretazioni, possiamo sopprimere il terzo comma dell'articolo 63. Ma si tratta di una questione di tecnica legislativa che potremmo risolvere in un secondo momento. Ora a me pare che debba essere fatto salvo il principio secondo il quale, quando ci sono circostanze aggravanti speciali,

non si tenga conto delle attenuanti, neanche comuni; se invece prevalgono le attenuanti, non si tenga conto delle aggravanti, neanche speciali e, quindi, non si tenga conto neanche degli aumenti di pena determinati in modo speciale. L'importante è salvare il principio di consentire il giudizio di equivalenza e di prevalenza tra aggravanti e attenuanti anche se speciali.

PETRONE. Non c'è dubbio che vogliamo raggiungere questa finalità, però teniamo presente che il giudizio di prevalenza o di equivalenza non è un giudizio facoltativo, ma è un giudizio obbligatorio. Di fronte all'aggravante o all'attenuante il giudice deve cioè procedere per legge ad un giudizio di prevalenza o di equivalenza.

Ma come possiamo conciliare questo giudizio con il terzo comma dell'articolo 63, il quale disciplina il modo di applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena in presenza di circostanza che determini una pena di specie diversa ovvero la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato? L'ipotesi di una pena autonomamente stabilita per effetto di determinate circostanze aggravanti, diminuita per effetto di attenuanti, secondo il criterio dell'articolo 69, non è più ipotizzabile e rimane consacrato l'articolo 63. E da ciò, quale conclusione ne ricava il magistrato che deve giudicare? Poichè quegli ultimi due commi dell'articolo 69 sono sati ritenuti superflui ma è rimasto l'articolo 63, in presenza della circostanza prevista dal terzo comma dell'articolo suddetto, non vi è concorso e quindi non vi è giudizio nè di prevalenza nè di equivalenza. Quindi, se vogliamo raggiungere lo scopo che ci siamo prefissi, il terzo comma dell'articolo 63 deve essere soppresso o totalmente modificato.

Dovremmo dire: « Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze, eccetera ».

PRESIDENTE. Bisognerebbe chiarire che il terzo comma dell'articolo 63 riguarda solo il concorso omogeneo di circostanze (aggravanti con aggravanti, attenuanti con attenuanti).

2<sup>a</sup> Commissione

PETRELLA. Se il testo dell'articolo 69 del codice, così come risulta nel disegno di legge, dovesse essere ulteriormente chiarito, per indicare che anche le circostanze sono soggette al giudizio di prevalenza o equivalenza, si aggiunga senz'altro il comma proposto dal senatore Petrone, che, anche se non necessario, gioverà senz'altro all'interpretazione della norma...

V I V I A N I . Ma l'articolo 63 va modificato.

PETRELLA. Se l'unica esigenza che si vuole soddisfare è quella della chiarezza, allora tanto vale agire nella sede propria, ossia l'articolo 69. Inserendo il comma anzidetto, noi non modifichiamo la sostanza di quello che è attualmente l'articolo 34 del testo del disegno di legge, diamo soltanto ragione di un dubbio che potrebbe sorgere, nella fase applicativa.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Ci dobbiamo intendere sulla portata del comma di cui si chiede la soppressione, cioè il terzo comma dell'articolo 63.

In tale comma è detto: « Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta ». Esemplifichiamo. L'omicidio, dice la legge, è punito con la reclusione da ventuno a ventiquattro anni. Se l'omicidio è commesso a danno dell'ascendente o del discendente, la pena è fino a trenta anni di reclusione. Cosa si vuol dire con il terzo comma dell'articolo 63? Che in un caso come quello da me esemplificato, dovendosi considerare la circostanza, ci si deve rifenire alla pena di trent'anni, non alla pena ordinaria del reato, cioè ventuno anni; per cui l'aumento di un terzo su trenta anni sarà di dieci anni, mentre se fosse su una pena da ventuno a ventiquattro anni sarebbe da sette a otto anni di reclusione.

Ora, se noi vogliamo raggiungere lo stesso risultato che ci proponiamo con la modifica

dell'articolo 69, qui non dobbiamo sopprimere proprio nulla. Bisognerebbe solamente mutare il criterio di interpretazione e dire: « Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze si opera sulla pena ordinaria del reato».

PETRELLA. Il punto riguarda specificamente l'articolo 69 del codice penale e il giudizio di prevalenza e di equivalenza tra le circostanze.

L'articolo 69 del codice vigente considera specificamente due tipi di circostanze per sottrarle al regime della prevalenza e della equivalenza: quelle riguardanti la persona del colpevole e quelle speciali, quelle cioè per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa.

Con l'eliminazione degli ultimi due commi dell'articolo 69, la questione viene a prospettarsi in maniera differente, perchè evidentemente si dovrà effettuare il giudizio di prevalenza anche per quel tipo di circostanze. Le uniche che meritino effettiva menzione per un chiarimento sono le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa. Non vengono più in discussione (perchè sarebbe del tutto superfluo) le circostanze inerenti alla persona del colpevole.

La mia proposta, per tener conto della richiesta di chiarimento venuta dal senatore Petrone, sarebbe di aggiungere all'articolo 69, così com'è modificato nel testo del disegno di legge, il seguente capoverso, che diverrebbe l'ultimo: « Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

V I V I A N I . Questa è la proposta del collega Petrone.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di sospendere la seduta per un'ora, per dar modo ai componenti la Sottocommissione

di riunirsi insieme ai senatori Petrella e Petrone.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta è sospesa alle ore 18,15 e viene ripresa alle ore 19,15).

PRESIDENTE. C'è qualche proposta concreta in ordine all'articolo 34? Vorrei pregare il senatore Petrella di riassumere i termini del dibattito fino al punto in cui siamo arrivati.

PETRELLA. La questione indubbiamente riguarda anche l'articolo 63 del codice penale, che si riferisce alla precedente disciplina del concorso delle circostanze. Nel secondo comma di tale articolo infatti si fa riferimento anche al concorso fra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, allorchè per effetto di qualcuna di esse sia prevista una pena di specie diversa oppure determinata la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato; casi in cui il giudizio di prevalenza e di equivalenza era escluso, secondo l'antica disciplina. Poichè noi abbiamo modificato l'articolo 69 rendendo il giudizio di equivalenza o di prevalenza sempre applicabile, bisogna precisare nell'articolo 63 che la norma del terzo comma non si applica nei casi in cui trova applicazione l'articolo 69, cioè quando si può ricorrere al giudizio di prevalenza o di equivalenza.

La proposta è quindi quella di far premettere al terzo comma dell'articolo 63 del codice, con un articolo aggiuntivo 29-bis, la seguente espressione: « Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 69 » oppure « previsti dall'articolo 69 »; in modo che l'ambito di applicazione dello stesso terzo comma venga circoscritto alle sole circostanze omogenee, tutte aggravanti o tutte attenuanti.

PRESIDENTE. Bisogna tornare un momento indietro ed inserire questa modifica dell'articolo 63 del Codice penale aggiungendo l'articolo 29-bis al disegno di legge. Dopodichè passeremo all'articolo 69, che non avrebbe bisogno di alcuna modificazione.

PETRONE. Ho fatto una proposta e credo che a questo punto avrei anche il diritto di vederla prendere in considerazione. Esiste anche una questione di forma e di metodo di lavoro; naturalmente non pretendo che passi la mia proposta, però il problema è sorto perchè io l'ho indicato: l'articolo 69, nella sua attuale formulazione, può dar luogo, secondo me, ad una interpretazione equivoca.

Accetto quindi la proposta del collega Petrella, a condizione di aggiungere all'articolo 69 il seguente comma: « Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria ». Tutte le altre interpretazioni non mi interessano.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. A me pare che sia necessario approvare il comma proposto dal senatore Petrone. Credo però che, nel coordinamento, sia necessario anche che il terzo comma dell'articolo 63 sia preceduto dalle parole: « Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 69... ».

PETRONE. Siccome ho riportato la dizione esatta del Codice penale, bisogna aggiungere la parola « inerente ».

V I V I A N I . Cioè dire « Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ». Questo è l'emendamento Petrone che accetto.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo circa la modifica dell'articolo 63 del Codice penale nel testo presentato dal senatore Petrella, accettato dal relatore?

VIVIANI. Siamo d'accordo.

2<sup>a</sup> Commissione

10° RESOCONTO STEN. (192 ottobre 1972)

PRESIDENTE. L'articolo recante tale modifica diverrebbe l'articolo 29-bis. Do lettura di tale nuovo articolo:

#### Art. 29-bis.

Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 69, quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 29-bis.

(È approvato).

Torniamo allora all'articolo 34, alla fine del quale andrebbe aggiunto il seguente comma, proposto dal senatore Petrone: « Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34, di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 35.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 35.

(E approvato).

#### Art. 36.

L'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 73. - (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie). — Se più reati importano pene temporanee detetentive della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Questa prima parte è identica al vigente codice, è stato eliminato solamente il primo capoverso « Quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo ».

V I V I A N I . Propongo un emendamento soppressivo della parola « temporanee », nel titolo dell'articolo 73 e nel testo, perchè ormai il codice penale non prevede che pene temporanee e la specificazione è diventata inutile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Viviani.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 36 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 37.

L'articolo 78 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più

grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

- 1) trenta anni, per la reclusione;
- 2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
  - 3) sei anni, per l'arresto;
- 4) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda, se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Questo articolo ci riporta al problema della entità della pena detentiva che sostituirà l'ergastolo. È questo il momento di dirimerlo.

PETRONE. Propongo che la pena che sostituisce l'ergastolo vada, anzichè da trenta a quaranta anni, da ventisette a trentacinque; così avremmo anche una graduazione logica, perchè abbiamo previsto in alcuni casi pene da ventuno a ventisette anni, in altri da ventiquattro a trenta ed in questo avremmo pene da ventisette a trentacinque anni.

PRESIDENTE. Ritengo che andrebbe conservata la misura da trenta a quaranta anni.

PETRONE. Il principio che ispira il mio emendamento non è quello dei cinque anni in più o in meno; desidero richiamare l'attenzione sul fatto che anche le norme più severe del codice penale non hanno mai superato il limite dei trenta anni o al massimo dei trentacinque; questo superamento, di per sè, ha già un valore psicologico, ma arrivare a quaranta è veramente eccessivo e, direi, anche ipocrita, perchè infliggere ad un uomo di trenta, trentacinque anni una pena di quaranta anni equivale a condannarlo al carcere a vita.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Io sono stato favorevole all'abrogazione dell'ergastolo fin dalla scorsa legislatura, non vorrei però che ci lasciassimo prendere da un pericoloso lassismo che favorisse, nell'animo di chi delinque, una propensione maggiore a commettere reati. Oggi avvengono già fin troppi episodi di violenza che allarmano la pubblica opinione e turbano l'ordine pubblico. Il limite di quaranta anni, come il senatore Petrone ricorderà, fu suggenito nell'altra legislatura dall'onorevole Terracini quando io, proponendo l'abrogazione dell'ergastolo e facendo riferimento alla legislazione americana, dissi che in alcuni di quegli Stati è ammessa ancora la pena di morte, ma il giudice è libero di fissare un limite di pena massimo di molti anni di reclusione. Mi si domandò quale fosse questo limite ed io risposi che è di settanta o di ottanta anni; ne seguì una lunga discussione al termine della quale fissammo il termine di quaranta anni. Ritengo che l'ergastolo sia contrario allo spirito dell'articolo 27 della Costituzione perchè impedisce la rieducazione e il reinserimento di chi espia una pena nella società dei liberi, ma mi rendo anche conto che la difesa sociale deve comportare un limite di reclusione molto elevato; l'arco di tempo di quaranta anni può soddisfare oggi l'opinione pubblica, allarmata da una preoccupante catena di delitti.

Non dimentichiamo, poi, che la liberazione condizionale può essere applicata se non erro dopo solo venti anni a chi è stato condannato a quaranta anni di reclusione. Ricordo che abbiamo fissato il termine massimo di quaranta anni soprattutto per un motivo di carattere, diciamo così, psicologico, nei confronti di chi delinque e nei confronti della società che vuole essere protetta.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

Ripeto, non dobbiamo incorrere in quella che potrebbe essere una forma gravissima di lassismo che non è consentita dai tempi in cui viviamo, tempi che diventano sempre più calamitosi. Quindi, pregherei il senatore Petrone di voler ritirare il suo emendamento, tenuto anche conto che se il giudice, la Corte d'assise si trova di fronte a casi meritevoli — anche se si tratta di quelle ipotesi che noi abbiamo specificato agli articoli 576 e seguenti — troverà la possibilità, attraverso il giudizio di prevalenza e di equivalenza, attraverso quello che abbiamo stabilito or ora negli articoli 63 e 69, di ridurre la pena ad una proporzione equa. Ma coloro i quali credono di poter conquistare la vita attraverso la violenza e che, ad esempio, entrano armati in banca e uccidono il direttore o l'impiegato o i clienti, così come è successo anche in Calabria, oltre che in varie altre località, ben meritano quaranta anni di reclusione. Sono questi casi che impressionano la pubblica opinione e che legittimano il limite alto, ma proporzionato, dei quaranta anni. Insisto perchè l'emendamento venga ritirato.

PETRONE. Vorrei dire tre cose, senza colorire il mio intervento con immagini dirette ad impressionare l'uditorio. In primo luogo, il senatore Terracini ebbe a dichiarare che, ove si fosse pervenuti all'abolizione dell'ergastolo, per lui non vi era niente di scandalistico nel superamento del limite massimo dei trenta anni. Con il proporre trentacinque anni non contraddico la dichiarazione del senatore Terracini, che non parlò affatto di quaranta anni, ma solo di superamento degli anni trenta.

In secondo luogo non è che noi ci salviamo dal lassismo fissando quaranta anni o vi cadiamo fissandone trentacinque; trentacinque anni sono trentacinque anni, non sono trentacinque minuti! Si parla tanto di umanizzare il codice, si vuole addirittura introdurre il *probation*, poi ci si scandalizza se si chiede una diminuzione di tre anni nel minimo e di cinque anni nel massimo.

In terzo luogo, vorrei dire che vi è da considerare anche un aspetto di carattere costituzionale: non dimentichiamo che all'articolo 81 proponiamo che per gli ergastoli già inflitti, comprese le ipotesi più gravi, la pena si trasformi in trentacinque anni di reclusione, quindi a me pare che anche sotto questo profilo, per l'eguaglianza di trattamento di chi ha commesso il reato prima dell'abrogazione dell'ergastolo e di chi lo commetta dopo, sia necessario fissare la pena massima a trentacinque anni. Per questi motivi insisto sull'emendamento.

DE CAROLIS. Io vorrei, a sostegno della tesi testè espressa dal senatore Follieri, ricordare anche che per questa pena si lascia un'ampia discrezionalità alla Corte d'assise, ai magistrati, non solo come ha ricordato il senatore Follieri per quanto concerne l'eventuale applicazione delle attenuanti, ma proprio nella determinazione della pena base, perchè tale determinazione va da trenta a quaranta anni. Qu'ndi la riforma di questo codice tende ad aumentare, come abbiamo cercato di fare in altri istituti, questo potere discrezionale, proprio perchè il giudice possa adeguare la sanzione alla gravità del fatto, alle varie circostanze nelle quali il fatto si è verificato, alla personalità del reo. E questo arco di discrezionalità di dieci anni — da trenta a quaranta anni — mi pare che possa senz'altro far superare le preoccupazioni e le perplessità che sono state indicate dal senatore Petrone.

V I V I A N I . Ho fatto parte della Sottocommissione, e mi sento quindi legato alla proposta Follieri. E su questo piano è anche il mio Gruppo. Però, prima di arrivare ad una votazione, farei una proposta che, se fosse accettata dagli onorevoli Follieri e Petrone, potrebbe superare l'impasse. In sostanza sappiamo che i magistrati, salvo casi eccezionali, danno il minimo della pena; e allora direi, si potrebbe stabilire il minimo in ventisette anni, e lasciare il massimo a quaranta anni. Petrone diceva: voi im sostanza per un omicidio prevedete come massimo ventisette anni, e lasciare che, nei casi più gravi, si arrivi a quaranta anni.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Questo si potrebbe accettare, in quan-

to si allargherebbe l'arco di discrezionalità del giudice. E se non vado errato ho l'impressione che anche il senatore Petrone sia propenso ad accettare questa soluzione.

PETRONE. A titolo personale aderisco a questa proposta. Per il Gruppo comunista, comunque, non posso impegnarmi.

PETRELLA. Moltissime legislazioni moderne prevedono limiti di reclusione molto inferiori ai trenta anni. La pena che vada oltre i trent'anni è un non senso.

MARIANI. Faccio notare che nell'articolo 32 si dice che in luogo della pena dell'ergastolo prevista dal codice penale sono comminati trenta anni o quaranta anni, a seconda dei reati. Si è arrivati a fissare una pena di questo genere, ma poi la seconda parte dell'articolo 78 fissa la pena da ventiquattro a trenta anni quando il reato è commesso contro l'ascendente o il discendente, col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso, con premeditazione, col concorso di talune circostanze indicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61. Non capisco allora la storia dei ventisette anni, perchè se l'imputato è meritevole della pena minima, evidentemente è meritevole anche di qualche attenuante. Perchè allora andare a contrattare tre anni? Si tratta qui, da parte del giudice che fissa la pena base, di valutare non solo obiettivamente il fatto, ma anche la personalità del reo, e quindi di applicare l'una ipotesi o l'altra. La pena da trenta a quaranta anni è comminata in quei fatti che siano compiuti con particolare efferatezza, e abbiano quelle caratteristiche oggettive espressamente previste, cioè essere rivolti verso l'ascendente o il discendente, eccetera. Se il fatto non è stato di tale gravità, di tale ferocia da commuovere la pubblica opinione - come nel caso di omicidi di bambini, eccetera — è evidente che quell'imputato avrà il minimo della pena. È chiaro che se il reato invece è stato gravissimo, il giudice darà quaranta anni. Che importanza può avere, allora, prevedere ventisette anni anzichè trenta? Si va così a sconvolgere l'armonia dell'articolo 78.

P E T R O N E . Ritiro il mio emendamento se vi è l'impegno da parte della Commissione di inserire questa modifica che riduce il minimo della pena a ventisette anni.

PRESIDENTE. La difficoltà di mettere in votazione le proposte emerse dalla discussione consiste nel fatto che non è questa la sede propria.

F I L E T T I . Propongo di sospendere la discussione, anche perchè il Governo è momentaneamente assente.

PRESIDENTE. Sotto il profilo formale stiamo convenendo che non si può procedere alla votazione, però volevo registrare le posizioni dei singoli Gruppi, allo scopo di realizzare una economia di tempo quando l'argomento arriverà nella giusta sede. Interpellando anche il Governo, non saremo allora costretti a ripetere la discussione. Quindi la situazione è questa: c'è stato un emendamento proposto dal senatore Petrone per la riduzione dei limiti di pena; c'è stata una presa di posizione contraria da parte di alcuni commissari (i senatori Follieri e De Carolis); il senatore Viviani, pur aderendo sostanzialmente al testo della Commissione. ha invece proposto un emendamento che porta il minimo a ventisette anni e lascia inalterato il massimo a quaranta anni. Su questo emendamento si è determinata la convergenza sia del proponente sia di coloro che si erano espressi contro l'emendamento Petrone, mentre il Gruppo del Movimento sociale si è dichiarato contrario. Quindi resta agli atti che questa è la posizione della Commissione.

Torniamo ora all'articolo 37.

GALANTE GARRONE. È necessario accantonarlo per discuterlo domani.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 37 viene accantonato.

## Art. 38.

L'articolo 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 81. - (Concorso formale. Reato continuato). — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

BETTIOL. Posso essere d'accordo per quanto concerne la regolamentazione del concorso formale, vuoi omogeneo vuoi eterogeneo, però dico subito che non sono affatto d'accordo sulla regolamentazione del reato continuato.

Il reato continuato ha una origine ancora quasi medievale: un furto di galline eseguito in tre volte era considerato un triplice reato punito con la pena di morte. I nostri pratici hanno voluto unificare questi tre fatti per applicare una pena di intensità minore.

Debbo dire che la disposizione relativa al reato continuato era scomparsa nel progetto del codice del 1930, però ad un certo momento, prima della pubblicazione del codice, non si sa come, ci fu chi riuscì ad inserirla ed oggi il reato continuato è legato a due condizioni: il medesimo disegno criminoso e la stessa disposizione di legge.

Sul reato continuato si sono registrate, specie in questi ultimi tempi, interpretazioni oltremodo restrittive, per quanto riguarda la seconda condizione, cioè la stessa disposizione di legge. Probabilmente 30 anni fa avevamo dei giudici di Cassazione i quali ammettevano la continuazione tra falso materiale, falso ideologico e falso per soppressione. Oggi, invece, la Cassazione segue un criterio molto rigido e considera per « stessa disposizione di legge » praticamente lo stesso articolo o lo stesso titolo di reato che si frantuma nel tentativo della consumazione e delle aggravanti. Penso che questa sia una interpretazio-

ne ispirata non certamente da uno spirito liberale; ed io ho cercato più volte, in Cassazione, di ampliare la visione del reato continuato, ma inutilmente. Mi pare, però, che la dizione adottata nel disegno di legge al nostro esame sia troppo lata, perchè prevede praticamente che il reato è continuato quando è legato al medesimo disegno criminoso (elemento piuttosto psicologico, molto impreciso e di non facile individuazione) e, per quanto riguarda il problema della violazione della norma, si riferisce a più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, per cui sul presupposto che esista il medesimo disegno criminoso ci può essere la continuazione tra violenza carnale, il furto di galline, una rapina, un tentato omicidio e un alto tradimento.

Sono quindi del parere di non mantenere la dizione del codice, che la giurisprudenza ha interpretato in termini troppo restrittivi e, a volte, addirittura crudeli (perchè negare la continuazione tra il falso materiale, il falso ideologico e il falso per soppressione è. a mio avviso, un atto di crudeltà nei confronti dell'imputato), ma anche di modificare questa dizione, che è al contrario troppo lata, usando una espressione che già esiste nel codice, e che già rappresenta una notevole elaborazione di carattere giuridico, a proposito della recidiva, direi cioè: « Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge che prevedono reati della stessa indole ». In sostanza, vorrei ammettere quanto meno la continuazione tra i reati della stessa indole, che sono poi quelli che hanno note fondamentali comuni. Infatti, ammettere la continuazione tra violenza carnale, furto di galline, alto tradimento, schiamazzi notturni mi sembra un assurdo, mentre accettare la idea che la continuazione può essere ammessa solo tra reati della stessa indole significa abbandonare il terreno restrittivo, entro il quale si muove oggi la Cassazione, ed accettare il criterio, già riconosciuto dal codice ed elaborato dalla dottrina, dei reati della stessa indole; criterio che potrebbe servire oltrechè per la recidiva anche per la conti-

nuazione, la quale verrebbe ristretta in relazione a quella che è la configurazione che di essa dà il disegno di legge al nostro esame, ma troverebbe anche una soluzione razionale dal punto di vista teleologico, finalistico del diritto penale.

Quindi, la mia proposta è quella di aggiungere le parole: « diverse disposizioni di legge che prevedono reati della stessa indole ».

Non c'è nessuna ragione per ammettere la continuazione e la diminuzione di pena, quando i reati sono completamente diversi; non possiamo distruggere ogni motivo di razionalità e di prudenza che dovrebbe stare alla base del Codice.

VIVIANI. A me pare che, nonostante l'intervento, come sempre suggestivo, del professor Bettiol, la nostra impostazione possa rimanere. Il senatore Bettiol ha detto che l'attuale costruzione della continuazione del fatto, nel nostro sistema, è crudele, e indubbiamente lo è...

BETTIOL. È un'interpretazione della Cassazione.

VIVIANI. Ma nella nostra impostazione vi è un elemento che rende meno crudele questa finzione giuridica che pure è necessaria per rendere, a sua volta, più umana la pena. Noi tendiamo a soggettivizzare, a personalizzare la responsabilità. Il senatore Bettiol dice che noi, in questo modo, con una norma così ampia potremmo giungere all'assurdo di stabilire una continuazione tra l'alto tradimento e la violenza carnale o l'ubriachezza molesta; io direi proprio di no, perchè noi ci siamo richiamati a quell'elemento che è l'univocità del disegno criminoso, per cui è oggettivamente impossibile che sorga continuazione tra delitti di natura così diversa. D'altra parte, mi pare che lo stesso senatore Bettiol, che ci ha già dimostrato come tenda verso l'umanizzazione della pena, finisca per dare la nostra stessa interpretazione, giacchè si richiama ai reati che hanno la stessa indole. Quali sono i reati che hanno la stessa indole? Sono, non soltanto quelli che violano la stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da disposizioni diverse del codice, ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni; quindi, mi pare che, volenti o nolenti, si ritorni in qualche modo al concetto dello stesso disegno criminoso. E allora, di fronte ad una interpretazione giurisprudenziale così rigorosa che, a differenza di quello che è avvenuto per altri reati, per altre disposizioni, è addirittura peggiorata col passare del tempo, io direi che dobbiamo dare ai giudici un indirizzo tale da costringerli a non ricadere negli errori, nelle crudeltà passate. Voi avete sentito l'esempio fatto dal professor Bettiol, non è certamente l'unico! La negazione della continuazione nel reato ha fatto sì che le pene venissero quadruplicate, rendendole inadeguate al fatto compiuto e portando alla rovina diverse persone e le loro famiglie. Per concludere, a me sembra che possiamo mantenere la formula proposta perchè è proprio animata dal desiderio vivo di umanizzare la pena e di soggettivizzare la responsabilità.

PETRELLA. Rinuncio a parlare dopo l'intervento del senatore Viviani alle cui considerazioni mi associo.

DE CAROLIS. La proposta del senatore Bettiol è senz'altro suggestiva, peraltro la stessa giurisprudenza è ondeggiante nella determinazione del concetto di indole dei reati. Leggo, per esempio, che sono stati considerati non della stessa indole i reati di contrabbando e quelli di ricettazione, il reato di vendita di latte annacquato e quello di vendita del latte senza autorizzazione, il reato di furto e la bancarotta semplice; quindi prospetto la pericolosità di lasciare all'interpretazione giurisprudenziale la determinazione del concetto di reato della stessa indole.

M A R I A N I . Concordo con quanto ha proposto il senatore Bettiol, perchè il concetto di reato della stessa indole, in sostanza, costringe il giudice a svolgere una indagine più approfondita sulla natura del reato, laddove questi, se si richiede l'esi-

stenza di più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, può sempre fermarsi alle apparenze e ritenere che i reati siano nettamente distinti in quanto l'uno, ad esempio, leda il patrimonio e l'altro la persona, con la conseguenza di sommare le pene. Dobbiamo, invece, costringere il giudice ad esaminare la volontà, l'intenzionalità che è alla base dei singoli reati e a questo riguardo la proposta del senatore Bettiol induce maggior chiarezza. Il giudice, a volte, tanto rigoroso nel trovare nella norma quegli elementi che escludono i benefici, dovrà esserlo altrettanto nello studio dell'indole dei reati anche se essi hanno natura diversa: ad esempio il reato di furto e quello di truffa, pur essendo di natura diversa, possono essere stati entrambi motivati da impellenti necessità o da sventure che hanno colpito la famiglia del colpevole. Lo stesso difensore potrà, poi, attirare l'attenzione del giudice sulla identica indole dei reati. Questi sono i motivi per cui concordo con la proposta del senatore Bettiol.

BETTIOL. Vorrei richiamare l'attenzione anche su una dimenticanza di carattere puramente formale: cioè, oltre a dire « in tempi diversi », è necessario dire anche « e in luoghi diversi ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. I tempi diversi non escludono i luoghi diversi.

PRESIDENTE. I tempi diversi implicano necessariamente i luoghi diversi.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. So che l'elemento territoriale non ha mai inciso, in ordine alla valutazione che fa il magistrato, sulla continuazione del reato. Se un furto, per esempio, avviene a Roma, poi a Nettuno e poi in un altro paese, nessun giudice nega il reato continuato.

PRESIDENTE. La formulazione proposta dalla Sottocommissione è stata frutto di un approfondito dibattito.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Poichè credo di avere maturato, insieme ai componenti la Sottocommissione, la nuova dizione della norma relativa al reato continuato, devo oppormi a quello che propone il senatore Bettiol.

Già il senatore Viviani ha chiarito in maniera egregia qual è lo scopo che noi ci siamo proposti. In definitiva queste modifiche al codice vanno sotto l'insegna della soggettivazione della responsabilità. Noi cioè intendiamo dare all'intenzione dell'agente quel peso che certo non si trova nel codice attuale. Perchè negare che il magistrato indaghi sul disegno criminoso, cioè sulla concezione, sulla economia dei delitti che il delinquente vuole commettere per raggiungere un determinato fine? Certo, se facciamo esemplificazioni come quelle fatte dal senatore Bettiol, non è possibile che un magistrato modelli un reato continuato, anche se l'agente violi diverse disposizioni di legge. Il senatore Bettiol ci ha parlato di violenza carnale, di contrabbando e poi di delitti contro la personalità dello Stato. Ma io invito la Commissione a considerare che con la nuova dizione noi veniamo incontro ad una esigenza che deriva dalla pratica. Colui il quale viola un domicilio per commettere una violenza carnale, oggi va soggetto a due pene: la pena per la violazione del domicilio, la pena per la violenza carnale. Se c'è identità del disegno criminoso, cioè se la violazione del domicilio è strumentale rispetto alla violenza carnale, potremo applicare la nuova formulazione. Certo, nell'esempio fatto, potremmo anche includere la truffa e il falso, ma non è possibile che il giudice ritenga che si può rimanere nel campo del reato continuato se, per esempio, l'agente, dopo aver commesso la violenza carnale, va poi ad una riunione nella quale si discute di mettere a sogguadro le istituzioni dello Stato. Questa non è identità di disegno criminoso, la quale implica una concordanza finalistica che in questo caso è difficile che sussista:

A me pare che la formulazione che abbiamo distillato, se così posso dire, dopo tante ore di discussione possa essere approvata dalla Commissione, mentre non ci può tro-

vare consenzienti il rilievo del senatore Bettiol.

PRESIDENTE. Lei insiste, senatore Bettiol?

BETTIOL. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Bettiol propone di aggiungere, alla fine del terzo comma dell'articolo 38 le parole: « che prevedono reati della stessa indole ».

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 38 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

# Art. 39.

Gli articoli 82 e 83 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 82. - (Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta). — Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

« Art. 83. - (Evento diverso da quello voluto dall'agente). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 39.

(È approvato).

#### Art. 40.

L'articolo 89 del codice penale è così modificato:

« Art. 89. - (Vizio parziale di mente). — Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

BETTIOL. Penso sia opportuno rinviare l'esame di questo articolo alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, non sarei contrario al rinvio. Ma desidero fare alcune osservazioni.

Abbiamo ricevuto ancora una volta la preghiera, in particolare dal rappresentante del Governo, di far conoscere in anticipo le argomentazioni, se non proprio gli emendamenti, affinchè si abbia il tempo di riflettere. A mia volta rivolgo la preghiera ai colleghi: è evidente che nel corso della discussione possono venir fuori delle proposte di modifica, ma sulle questioni di maggior rilievo è opportuno far conoscere le opinioni in anticipo.

A questo punto gradirei che la Commissione si pronunciasse sull'andamento dei nostri lavori, tenendo presente che non abbiamo ancora oltrepassato la metà dell'articolato e vi sono anche degli articoli accanto-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (192 ottobre 1972)

nati. Esiste poi un tema importante sul quale dovremo intrattenerci, quello del *probation*, e che sarà oggetto di particolare attenzione.

Sarebbe pertanto opportuno, saggio, se non necessario, che i nostri lavori terminassero a metà della prossima settimana.

Vorrei anzi pregare il senatore Bettiol di anticipare sommariamente i temi che intende trattare.

BETTIOL. Non si può fare un discorso schematico. Anzitutto, comunque, sarei dell'idea di abolire la norma relativa al vizio parziale di mente.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. L'avevo proposto anch'io.

BETTIOL. Sono situazioni che non esistono. Noi siamo o sani o infermi; esiste prima la misura e poi la pena, o viceversa: quello attuale rappresenta un trattamento arbitrario. Io sono dell'idea di considerare tutti i semi-infermi come infermi veri e propri e quindi di curarli piuttosto che punirli.

DE CAROLIS. La giurisprudenza sarà di avviso contrario.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Oltre agli stati emotivi e passionali,

che sono caduti, dobbiamo — come ho già detto — riconsiderare effettivamente anche la semi-infermità di mente.

BETTIOL. Poi c'è il problema della ubriachezza, di cui si è tanto parlato e che qui è già risolto in termini di responsabilità oggettiva.

Vi è ancora il problema dell'età: tanti codici moderni, infatti, limitano la capacità di intendere e di volere a 65 anni.

Bisognerà quindi esaminare tante questioni.

FERRARI. Comunque domani dovremo risolvere tutte le questioni che sono state accantonate.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Io non mi oppongo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott FRANCO BATTOCCHIO